

Protocollo RC n. 5254/10

Deliberazione n. 56

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Anno 2010

VERBALE N. 49

Seduta Pubblica dell'1/2 luglio 2010

Presidenza: POMARICI

L'anno duemiladieci, il giorno di giovedì uno del mese di luglio, alle ore 16,30, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, in seconda convocazione, ai sensi dell'art. 35, comma 3 del Regolamento, per i soli oggetti già iscritti all'ordine dei lavori della seduta del 30 giugno 2010, tolta per mancanza del numero legale, per i quali non si è fatto luogo a deliberazioni.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Massimo SCIORILLI.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Marco POMARICI, il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 23 Consiglieri:

Aiuti Fernando, Angelini Roberto, Aurigemma Antonio, Cantiani Roberto, Casciani Gilberto, Ciardi Giuseppe, Cochi Alessandro, De Priamo Andrea, Di Cosimo Marco, Gasperini Dino, Gazzellone Antonio, Gramazio Luca, Masino Giorgio Stefano, Naccari Domenico, Nanni Dario, Onorato Alessandro, Orsi Francesco, Piccolo Samuele, Pomarici Marco, Siclari Marco, Smedile Francesco, Torre Antonino e Visconti Marco.

Assenti l'on. Sindaco Giovanni Alemanno e i seguenti Consiglieri:

Alzetta Andrea, Azuni Maria Gemma, Berruti Maurizio, Bianconi Patrizio, Cassone Ugo, Cirinnà Monica, Coratti Mirko, De Luca Athos, De Luca Pasquale, De Micheli Francesco, Ferrari Alfredo, Fioretti Pierluigi, Guidi Federico, La Fortuna Giuseppe, Marroni Umberto, Masini Paolo, Mei Mario, Mennuni Lavinia, Mollicone Federico, Ozzimo Daniele, Panecaldo Fabrizio, Parsi Massimiliano, Pelonzi Antongiulio, Policastro Maurizio, Quadrana Gianluca, Quarzo Giovanni, Rocca Federico, Rossin Dario, Rutelli Francesco, Santori Fabrizio, Stampete Antonio, Storace Francesco, Todini Ludovico Maria, Tredicine Giordano, Valeriani Massimiliano, Vannini Scatoli Alessandro e Zambelli Gianfranco.

Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che il Consigliere La Fortuna ha giustificato la propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Godoy Sanchez Madisson Bladimir, Kuzyk Tetyana e Salvador Romulo Sabio.

Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco Cutrufo Mauro e gli Assessori Ghera Fabrizio e Leo Maurizio.

(O M I S S I S)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 36^a proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento degli emendamenti:

36^a Proposta (Dec. G.C. del 19 aprile 2010 n. 26)

Approvazione del nuovo Regolamento per l'applicazione sperimentale della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Roma.

Premesso che l'articolo 49 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge Finanziaria 2000), ha disposto l'istituzione di una tariffa a copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti e la contemporanea soppressione della vigente tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a decorrere dai termini previsti dall'articolo 11, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni;

Che con il citato D.P.R. n. 158 del 1999 è stato adottato il Regolamento per l'elaborazione del metodo normalizzato di cui all'articolo 49, comma 5, del citato D.Lgs. n. 22 del 1997, per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, contenente, tra l'altro, una nuova classificazione delle categorie produttive, con indicazione per ciascuna di parametri minimi e massimi di produzione dei rifiuti;

Che è apparso opportuno avvalersi della facoltà di introduzione anticipata della tariffa, prevista del comma 1 bis dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997, la cui applicazione consente di attuare le finalità di politica ambientale contenute nel D.Lgs. n. 22 del 1997 e realizzare un sistema capace di prevedere forme di incentivazione e stimolo all'innovazione organizzativa e tecnologica nelle attività attinenti al ciclo dei rifiuti solidi urbani, in modo da incrementare il peso della raccolta differenziata, del recupero e riciclo dei rifiuti;

Che avvalendosi della facoltà di introduzione anticipata della tariffa, prevista del comma 1 bis dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 3 marzo 2003, e successive modificazioni, si è proceduto, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, all'adozione del Regolamento per l'applicazione sperimentale della tariffa per la gestione di rifiuti urbani nel Comune di Roma a partire dal 1° gennaio 2003;

Considerato che il Consiglio Comunale, con deliberazione del 2 agosto 2000 n. 141, avente ad oggetto la trasformazione dell'AMA da Azienda Speciale del Comune di Roma in società per azioni, ha dato mandato alla Giunta di predisporre tutti gli atti necessari per la conversione della Tarsu in tariffa ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 22 del 1997, prevedendo il conferimento alla Società AMA delle competenze delegabili previste dalla legge per l'applicazione, bollettazione ed incasso della tariffa, avvalendosi della facoltà di introduzione anticipata della tariffa, prevista dal comma 1 bis dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997;

Tenuto conto che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 238 del 24 luglio 2009, investita di risolvere le questioni di legittimità costituzionale poste alla sua attenzione con

riferimento alla giurisdizione tributaria per le controversie relative alla debenza del canone per lo smaltimento di rifiuti urbani, si è pronunciata per la natura tributaria del prelievo tariffario;

Che la stessa Corte ha espressamente individuato, nella disamina degli elementi che hanno portato a tale conclusione, anche l'estraneità della tariffa rifiuti dall'ambito di applicazione dell'I.V.A., sottolineando l'assenza di una specifica previsione normativa che ne stabilisca l'assoggettamento ad I.V.A.;

Che, pertanto, in relazione agli aspetti sopra evidenziati si è reso necessario ridefinire, in coerenza con le implicazioni derivanti dalla citata sentenza, il modello gestionale dei rifiuti urbani basato, a decorrere dall'anno 2003, sul regime di privativa sull'intero territorio comunale;

Che, in particolare, il riconoscimento della natura tributaria del prelievo tariffario determina la necessità di individuare in capo alla Amministrazione il soggetto attivo titolare della potestà impositiva determinando, altresì, la necessità di individuare anche il responsabile dell'entrata e le relative attribuzioni;

Che, nell'ambito della potestà regolamentare generale riconosciuta agli Enti Locali dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla norma in parola, può altresì disciplinare con regolamento le modalità di accertamento e riscossione delle entrate e dei tributi, anche attraverso l'affidamento a terzi della liquidazione, accertamento e riscossione delle suddette entrate;

Che, analizzate le condizioni di affidamento del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti previste dal Contratto di Servizio in essere con il Comune di Roma, e valutato altresì il modello organizzativo e gestionale adottato dalla Società AMA S.p.A., nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza delle scelte operate dalla Amministrazione, si è ritenuto opportuno e conveniente integrare l'affidamento già in essere nei confronti della Società AMA, prevedendo una diversa modalità di applicazione e riscossione della entrata tariffaria, ora di competenza dell'Amministrazione, in coerenza con l'evoluzione normativa e giurisprudenziale più recente e procedendo, quindi, all'affidamento di tutte le attività connesse alla applicazione e riscossione della tariffa, comprensive delle attività di recupero dell'evasione e di rappresentanza in giudizio per le controversie comunque riguardanti la gestione della tariffa;

Che, in adeguamento ai principi delineati dalla recente evoluzione giurisprudenziale, nonché in coerenza con le menzionate scelte gestionali, si è reso quindi necessario procedere alla modifica ed integrazione del vigente regolamento per l'applicazione sperimentale della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 3 marzo 2003 e successive modificazioni;

Che, per quanto sopra detto, al fine di adeguare la vigente disciplina regolamentare ai principi applicabili alle entrate locali di natura tributaria si è reso necessario intervenire diffusamente sul testo vigente e, in particolare, sulle fattispecie relative alla presentazione dichiarazione, al rimborso delle somme versate e non dovute, alle modalità di esercizio dell'attività di controllo, alle modalità di riscossione, al sistema sanzionatorio applicabile, al ricorso agli istituti deflativi del contenzioso;

Considerato, inoltre che, al fine di semplificare e superare talune criticità applicative riscontrate attraverso l'intervento del soggetto gestore della tariffa, nonché nell'ottica di garantire il costante miglioramento dell'efficacia e della semplificazione gestionale nei confronti dei contribuenti, si è ritenuto opportuno integrare la definizione regolamentare dedicata alla determinazione della tariffa nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia anche svolta una attività economica e professionale, specificando che tra le menzionate attività sono ricomprese anche le operazioni non

assoggettabili al regime dell'imposta sul valore aggiunto e che, alle superfici effettivamente destinate allo svolgimento dell'attività economica, come dichiarate dal titolare stesso dell'attività, è applicata la tariffa corrispondente alla specifica categoria di appartenenza dell'attività effettivamente svolta;

Che si è ritenuto, altresì, opportuno integrare la definizione utilizzata in tema di modalità di determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche, ai fini della determinazione della tariffa e delle eventuali riduzioni e agevolazioni, prevedendo che la numerosità del nucleo, oltre alla usuale corrispondenza alle informazioni anagrafiche, può essere determinata sulla base della diversa composizione risultante da sentenze, decreti, ordinanze o altri atti emessi dalla magistratura;

Che, inoltre, nell'ottica di semplificare gli adempimenti dichiarativi a carico dei cittadini si rende opportuno intervenire prevedendo l'eliminazione dell'obbligo di rinnovare per ciascun anno l'impegno alla realizzazione del compostaggio, mantenendo tuttavia l'onere di dichiarare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'avvenuta pratica di compostaggio durante l'anno precedente e prevedendo, altresì, la dichiarazione di rinuncia per l'anno in corso;

Che, per esigenze di maggior chiarezza delle disposizioni applicabili alla pratica del compostaggio domestico si ritiene, inoltre, opportuno intervenire sul testo al fine di specificare che l'attività di compostaggio deve essere riconducibile ad un'area a verde pertinenziale esclusiva della medesima utenza che inoltra la richiesta;

Che, nell'intento di garantire una corretta ed equa applicazione delle forme di agevolazione ovvero di riduzione tariffaria ai soggetti in possesso dei requisiti a tali fini richiesti, si è ritenuto altresì doveroso rafforzare le condizioni vigenti mediante l'inserimento di un ulteriore requisito basato sull'assenza di debiti tariffari maturati al 31 dicembre dell'anno antecedente quello di applicazione;

Che, al fine di agevolare l'aggiornamento del data base delle utenze e, per tale via, migliorare l'applicazione, la gestione e la riscossione della tariffa si ritiene utile introdurre esplicitamente quale causa di cessazione d'ufficio dell'utenza il caso relativo al fallimento di società, con obbligo a carico del curatore fallimentare di informativa al soggetto gestore, inserendo specifiche previsioni al riguardo;

Tenuto conto, altresì che, sempre al fine di garantire il costante miglioramento e aggiornamento della banca dati, in relazione all'obbligo dichiarativo posto a carico dei contribuenti si è ritenuto opportuno integrare la disciplina mediante apposita previsione relativa all'obbligo di presentazione della dichiarazione contestualmente ad ogni denuncia di variazione anagrafica, ponendo altresì in capo agli Uffici dell'Anagrafe Comunale l'obbligo di trasmettere al soggetto gestore le variazioni avvenute con cadenza quadrimestrale, anziché annuale;

Che, in relazione alle esigenze di miglioramento e semplificazione delle norme regolamentari sull'applicazione della tariffa rifiuti, si ritiene opportuno intervenire sulla disciplina dei casi particolari di occupazione e conduzione, introducendo apposite disposizioni relative agli immobili di proprietà di enti, istituzioni e amministrazioni pubbliche adibiti ad "alloggi di servizio", specificando che per tali casi la tariffa è dovuta dagli occupanti o conduttori, per il periodo di effettiva assegnazione all'uso appositamente dichiarato al soggetto gestore, e dal proprietario degli immobili per i rimanenti periodi a disposizione;

Che, inoltre, occorre considerare le disposizioni recate dall'articolo 33 bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, in virtù del quale a decorrere dall'anno 2008, il Ministero della Pubblica Istruzione provvederà a corrispondere direttamente ai Comuni un importo forfetario complessivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei

confronti delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, determinato con apposito accordo in sede di Conferenza Stato – città ed autonomie locali;

Che i criteri di ripartizione della somma ai Comuni, discendenti dal su menzionato Accordo di Conferenza Stato – città ed autonomie locali, poiché basati su elementi difformi da quelli relativi alla commisurazione della tariffa, comportano la quantificazione di importi inferiori rispetto ai costi di realizzazione del servizio nei confronti delle utenze relative agli istituti scolastici statali;

Che, pertanto, ai fini della integrale copertura dei costi per la realizzazione del servizio nei confronti delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, occorre garantire l'intervento del Comune per il finanziamento della somma residuale;

Tenuto conto, infine che in conformità ai principi sanciti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, detta Statuto del contribuente, in tema di chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie, nonché in applicazione delle principali regole e raccomandazioni in tema di redazione dei testi legislativi e regolamentari, si è ritenuto opportuno procedere ad una complessiva rivisitazione del Regolamento Ta.Ri. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 marzo 2003, n. 24, e successive modificazioni;

Che, per le su esposte motivazioni, al fine di rendere più semplice ed agevole la consultazione del Regolamento Ta.Ri. da parte degli utenti si è ritenuto più efficace procedere alla abrogazione del testo precedentemente approvato con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 2003 ed alla contestuale approvazione di un nuovo Regolamento per l'applicazione sperimentale della tariffa rifiuti nel Comune di Roma;

Visto l'articolo 49 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Visto l'articolo 238, comma 6, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto l'articolo 52, comma 5, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 24 luglio 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2009;

Visto il Regolamento per la gestione della tariffa rifiuti approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 3 marzo 2003 e successive modificazioni;

Atteso che, in data 16 aprile 2010 il Dirigente responsabile della U.O. Programmazione e Regolamentazione Generale delle Entrate del Dipartimento Risorse Economiche ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: V. Napoli”;

Che, in data 16 aprile 2010 Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Ragioniere Generale

F.to: M. Salvi”;

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'articolo 97, comma 2, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Che la proposta, in data 20 aprile 2010, è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Municipi per l'espressione del parere da parte del relativo Consiglio;

Che dai Municipi II, IV e XVIII non è pervenuto alcun parere;

Che, con deliberazione in atti, i Consigli dei Municipi VIII, XII, XIII, XIX e XX hanno espresso parere favorevole;

Che, con deliberazione in atti, i Consigli dei Municipi I, III, V, VI, VII, IX, X, XI e XVII hanno espresso parere contrario;

Che i Consigli dei Municipi XV e XVI hanno espresso parere contrario con le seguenti richieste di modifiche e/o osservazioni:

Municipio XV:

- 1) si ritiene esaurito il congruo periodo di tempo per l'applicazione integrale dei criteri e degli algoritmi previsti per la definitiva attuazione del nuovo regime tariffario ...(omissis)... al fine di meglio adattarli alle realtà locali e in proporzione alla produzione dei rifiuti a ciascuno ascrivibile (come in narrativa alla deliberazione Consiglio Comunale n. 25 del 3 marzo 2003 di approvazione del Regolamento).

Con l'obiettivo di affermare la responsabilità personale e collettiva, quale elemento imprescindibile per il raggiungimento di concreti obiettivi di riduzione e corretto conferimento dei Prodotti Post Consumo e quindi di rendere sensibile all'Utente l'entità e la variazione della quota variabile della tariffa con quanto effettivamente prodotto in via residuale (frazione secca indifferenziata), in sede di approvazione del nuovo Regolamento, sarebbe quindi stato necessario:

- a) riportare il più possibile vicino alla realtà del singolo Utente il valore della parte variabile della tariffa in relazione alle diverse articolazioni del servizio di raccolta tariffa media municipale, di quartiere, di strada, di condominio, individuale;
 - b) mantenere il sistema di calcolo parametrico (mq. e abitanti per le utenze domestiche e produzione potenziale per quelle non domestiche) solo all'interno delle articolazioni di cui al punto precedente e solo se non superabili da migliori criteri oggettivi;
 - c) riportare l'intero importo della quota variabile alle quantità di frazione secca indifferenziata su cui avrebbe quindi dovuto gravare il costo di gestione delle altre frazioni;
- 2) sarebbe stato necessario reindirizzare l'intervento pubblico, a parità di risorse, non solo alle esigenze economico sociali delle fasce meno abbienti (esenzioni), ma anche all'opportunità di aumentare contestualmente la responsabilità personale della generalità dei Cittadini indipendentemente cioè dalla personale situazione socio-economica.

Tali obiettivi sarebbero già dovuti essere perseguiti con le successive deliberazioni di modifica del Regolamento, operando una diversa modulazione delle agevolazioni, pur mantenendo le "agevolazioni acquisite", ma non espandendo la platea dei totalmente esenti ed introducendo nell'agevolazione parziale (la cui platea poteva essere eventualmente estesa rispetto ai requisiti socio economici o, in alternativa contenuta, aumentando l'entità della singola agevolazione) il limite massimo pari al concorso della sola quota fissa.

In particolare, si è mantenuta l'assimilazione delle agevolazioni dell'ex tributo locale ICI "prima casa" alla Tariffa Rifiuti che, viceversa, rappresentano oggetti sostanzialmente diversi: il primo già gravante su una disponibilità patrimoniale, che,

nel caso della casa di abitazione, colpiva impropriamente l'uso di un bene primario; mentre la seconda costituisce la copertura del costo di un servizio, in parte generale (quota fissa) ed in parte a "domanda individuale" esonerando totalmente alcuni cittadini dalla compartecipazione al costo del servizio ed eludendo lo spirito del D.Lgs. n. 22/1997 in termini di responsabilizzazione personale del Cittadino nel rilascio quantitativo e qualitativo dei Prodotti Post Consumo e quindi nella loro riduzione alla fonte e corretto conferimento.

Viceversa, sarebbe stata necessaria una diversa manovra perequativa che, limitando l'agevolazione "socio-economica" all'esenzione sino ad un massimo del 100% della sola quota fissa (pari quasi al 50% della Ta.Ri. per le Utenze domestiche) avrebbe consentito, da un lato, a parità di risorse, di estendere la platea degli aventi diritto alla riduzione (aumentando i "tetti" e/o le fasce ISEE e/o l'importo dell'agevolazione), dall'altra mantenendo integralmente la contribuzione relativa alla quota variabile, avrebbe coinvolto la responsabilità personale del Cittadino e mantenuto, anche quale prospettiva strategica, una possibilità d'incentivazione economica rispetto alla necessaria adesione dell'Utente ai processi di innovazione nelle strategie di riduzione, conferimento e raccolta dei Prodotti Post Consumo promosse dalle politiche dell'Amministrazione Comunale;

- 3) all'art. 12, comma I, la riduzione tariffaria del 50% sulla quota fissa è prevista nel caso in cui la distanza per il conferimento sia superiore a mille metri per la sola raccolta indifferenziata non essendo prevista alcuna riduzione nel caso di eccessiva distanza dei punti di conferimento della differenziata, come, viceversa, indicato dal Consiglio Municipale sin dal 2005 (deliberazione n. 23/2005);
- 4) si mantiene una sperequazione nella Tariffa rispetto ai costi del servizio di spazzamento stradale, essendovi impropriamente chiamati a concorrere anche le utenze site in strade private non interessate dal suddetto servizio;
- 5) considerato infine il protrarsi dell'esercizio della discarica di Malagrotta, sarebbe stato necessario prevedere, almeno quale norma transitoria, la copertura, strutturale e non contingente, del "disagio ambientale" (odori, emissioni, traffico, qualità ambientale), servitù patita da oltre un trentennio dai Cittadini residenti nelle aree limitrofe alla discarica di Malagrotta, sino ad un massimo del 100% della quota fissa della Ta.Ri. (da assumersi a carico del Comune o da ribaltarsi sulla quota fissa a carico di tutte le altre utenze) e sino a quando nella predetta discarica verranno conferiti rifiuti putrescibili;

Municipio XVI:

- 1) mancata diminuzione delle tariffe grazie al recupero dell'imposta I.V.A. di cui alla sentenza della Consiglio Comunale n. 238/2009;
- 2) mancato impatto sulla tariffa degli efficientamenti di costo previsti nel Piano finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Roma per il 2010, pari a 22,5 milioni di Euro;
- 3) mancata rimodulazione della tariffa sugli spazi di occupazione di suolo pubblico per attività commerciali con una riduzione a favore delle utenze domestiche e/o di teatri e cinema;

Che la Giunta Comunale nella seduta del 9 giugno 2010 in merito alle richieste e/o osservazioni dei Municipi, ha rappresentato quanto segue:

Municipio XV:

- 1) l'osservazione non viene accolta in quanto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, gli Enti Locali che non hanno validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale del conferimento di rifiuti, possono applicare un sistema presuntivo basato sulla produzione media comunale procapite, desumibile da tabelle allo scopo appositamente elaborate a livello nazionale. Pertanto, nelle more della definizione del nuovo sistema di determinazione della parte variabile della tariffa, rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati prodotta dalle diverse utenze, risultano concretamente inapplicabili le proposte di cui ai suesposti punti a), b) e c);
- 2) l'osservazione non viene accolta in quanto l'articolo 7 del D.P.R. n. 158 del 1999, nel delineare le ipotesi di agevolazione ed i coefficienti di riduzione, per i casi di conferimento dei rifiuti per la raccolta differenziata o di avvio dei rifiuti assimilati al trattamento di recupero, prevede il criterio della riduzione della sola parte variabile della tariffa;
- 3) l'osservazione non viene accolta in quanto appositi coefficienti di riduzione della parte variabile della tariffa sono introdotti dal successivo articolo 13, commi 5 e 6, del Regolamento stesso per l'ipotesi in cui i produttori dei rifiuti dimostrino di aver avviato autonomamente al recupero i rifiuti differenziati, non avvalendosi del servizio in regime di privativa. La riduzione del coefficiente, attualmente stabilita nella misura del 30% della parte variabile della tariffa mediante deliberazione annuale del Consiglio Comunale di approvazione del Piano finanziario della Società AMA S.p.A., agevola le situazioni in cui, a causa della distanza dai punti di conferimento, l'utente possa trovare più conveniente il conferimento autonomo al recupero dei rifiuti differenziati;
- 4) l'osservazione non viene accolta in quanto ai sensi del citato articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e da una quota rapportata al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione. Orbene, il Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, approvato con il citato D.P.R. n. 158 del 1999, definisce nell'ambito dell'Allegato 1 i componenti essenziali del costo del servizio di cui si tratta, stabilendo, in particolare, che rientrano tra i costi di gestione i costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche;
- 5) l'osservazione non viene accolta in quanto l'articolo 7 del citato D.P.R. n. 158 del 1999, intitolato alle agevolazioni e coefficienti di riduzione tariffaria, individua i criteri in base ai quali gli Enti Locali assicurano le agevolazioni tariffarie ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997. In particolare, i criteri previsti dalla citata norma indirizzano le agevolazioni della parte variabile della tariffa nelle ipotesi di raccolta differenziata, conferimento dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero, utenze non stabilmente attive sul territorio. L'ipotesi prospettata non rientra tra le fattispecie delineate dalle norme di settore;

Municipio XVI:

- 1) l'osservazione non viene accolta in quanto il contenuto dell'osservazione esula dall'oggetto della proposta di deliberazione di cui si tratta, riguardante l'approvazione

del Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti che, come specificato all'articolo 2 del provvedimento, disciplina i criteri di applicazione della tariffa, la classificazione delle categorie di utenze, le modalità di computo delle superfici assoggettabili alla tariffa, le modalità di riscossione, le attività di accertamento, il sistema sanzionatorio applicabile, ma non determina la quantificazione delle tariffe applicabili, oggetto, invece, di altra deliberazione del Consiglio Comunale.

Tuttavia, si osserva, comunque, che il D.P.R. n. 158 del 1999 di approvazione del metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa, stabilisce specificamente i criteri e le condizioni che devono essere rispettati da parte degli Enti Locali per la determinazione della tariffa. In particolare, dispone che la tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani, secondo una equivalenza indicata dallo stesso provvedimento in parola;

- 2) l'osservazione non viene accolta in quanto esula dall'oggetto della proposta di deliberazione di cui si tratta, riguardante l'approvazione del Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti che, come specificato all'articolo 2 del provvedimento, disciplina i criteri di applicazione della tariffa, la classificazione delle categorie di utenze, le modalità di computo delle superfici assoggettabili alla tariffa, le modalità di riscossione, le attività di accertamento, il sistema sanzionatorio applicabile, ma non determina la quantificazione delle tariffe applicabili, oggetto, invece, di altra deliberazione del Consiglio Comunale.

Tuttavia, si osserva che il D.P.R. n. 158 del 1999 di approvazione del metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa, stabilisce specificamente i criteri e le condizioni che devono essere rispettati da parte degli Enti Locali per la determinazione della tariffa. In particolare, stabilisce che la tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani, secondo una equivalenza indicata dallo stesso provvedimento in parola;

- 3) l'osservazione non viene accolta in quanto la formulazione della stessa non è espressa in forma chiara ed esplicita che ne consenta una corretta collocazione nell'ambito della disciplina in oggetto, laddove introduce il concetto di occupazione di suolo pubblico per attività commerciali contestualmente alla riduzione a favore delle utenze domestiche e/o di teatri e cinema.

Si precisa, tuttavia, che il D.P.R. n. 158 del 1999 individua espressamente le categorie nelle quali poter suddividere le utenze non domestiche ai fini dell'applicazione del sistema presuntivo di quantificazione dei rifiuti prodotti. Tale metodo è costruito sul presupposto di attribuire alle specifiche tipologie di attività una produzione annua congrua con le caratteristiche delle stesse. Il Comune determina i coefficienti di produzione dei rifiuti, in base ai quali poi modulare la tariffa, mediante la deliberazione di approvazione del Piano finanziario del soggetto gestore del servizio, riferendo tali coefficienti alle specifiche categorie individuate dalla citata norma, tra le quali, tuttavia, non è rinvenibile la generica categoria "attività commerciale" sugli spazi di occupazione di suolo pubblico, come risulta anche dalla Tabella A allegata al Regolamento.

Per quanto concerne le riduzioni a favore delle utenze domestiche il Regolamento dedica molte disposizioni agli articoli 12, 13 e 14, rimaste invariate rispetto al sistema di agevolazioni già vigente.

Infine, per quanto riguarda la riduzione a favore dei cinema e teatri, non quantificata dalla motivazione in esame, si osserva che già il Regolamento vigente prevede una disposizione di favore nei confronti della categoria laddove stabilisce che sono esclusi dal computo della superficie imponibile i percorsi destinati ad uscite di sicurezza;

Che le Commissioni Consiliari Permanenti I e IV, nella seduta congiunta del 5 maggio 2010, hanno espresso parere favorevole a maggioranza;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati;

IL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi di cui in premessa, delibera di:

1. abrogare il Regolamento per l'applicazione sperimentale della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Roma approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 3 marzo 2003, n. 24, e successive modificazioni;
2. approvare il nuovo Regolamento per l'applicazione sperimentale della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Roma di cui all'allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

ALLEGATO A**Regolamento per l'applicazione sperimentale della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Roma****Articolo 1****Istituzione della tariffa**

1. Per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, attività espressamente qualificata di "pubblico interesse" dalla normativa vigente, svolta in regime di privativa sull'intero territorio comunale, è istituita ed applicata in via sperimentale, a partire dal 1° gennaio 2003, nel Comune di Roma, la tariffa adottata con riferimento ai criteri contenuti nell'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La tariffa è deliberata dal Comune di Roma ed applicata dal soggetto gestore che provvede, altresì, alla relativa riscossione e difesa in giudizio nel rispetto del presente regolamento, del regolamento generale delle entrate del Comune di Roma, del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, della convenzione e del contratto di servizio.

Articolo 2**Ambito di applicazione e scopo del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione della tariffa di cui all'articolo 1. In particolare, individua la classificazione delle categorie, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, dei locali e delle aree in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani ed assimilati, nel rispetto dei criteri indicati dalle disposizioni vigenti.
2. Il regolamento disciplina, altresì, le modalità di riscossione volontaria e coattiva e l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni.

Articolo 3**Definizioni**

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:
 - a) per "tariffa", la prestazione patrimoniale dovuta per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati;
 - b) per "soggetto gestore" il soggetto affidatario della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e della tariffa, nonché di tutte le attività di riscossione e accertamento della tariffa e di difesa in giudizio;
 - c) per "convenzione" l'atto predisposto ai sensi dell'articolo 49, comma 9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, regolante i rapporti tra amministrazione comunale e soggetto gestore ai fini della gestione della tariffa;
 - d) per "decreto" il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;
 - e) per "rifiuti", tutti i rifiuti, urbani e assimilati, come definiti e classificati dalla normativa vigente; per "rifiuti assimilati" quelli definiti e classificati dalla deliberazione del Consiglio comunale 15 giugno 1998, n. 119;
 - f) per "metodo normalizzato" il criterio di determinazione base della tariffa disciplinato dal DPR 27 aprile 1999, n. 158;
 - g) per "piano finanziario" il documento contenente il fabbisogno finanziario da coprire tramite tariffa, per gli interventi relativi al servizio di gestione rifiuti, disciplinato dall'articolo 8 del DPR 27 aprile 1999, n. 158;
 - h) per "contratto di servizio" l'atto regolante il rapporto tra amministrazione comunale e soggetto gestore per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

Articolo 4

Costo e gestione del servizio

1. Il soggetto gestore provvede a tutte le fasi richieste dalla gestione dei rifiuti nel rispetto della legge, dei regolamenti e delle disposizioni comunali in materia e del contratto di servizio.
2. Entro il mese di settembre di ciascun anno, il soggetto gestore trasmette all'Amministrazione Comunale il piano finanziario degli interventi relativi al servizio per l'anno successivo, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, salvo ulteriori precisazioni, modifiche ed integrazioni. Il piano finanziario è approvato dal Comune entro la data di approvazione della deliberazione del Bilancio di previsione.
3. Con l'approvazione del piano finanziario il comune stabilisce il costo del servizio di gestione dei rifiuti, compresi i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, che è coperto dal gettito tariffario.
4. Il costo è determinato su base triennale e definito annualmente con l'approvazione del piano finanziario, tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

Articolo 5

Soggetti e presupposti per l'applicazione della tariffa

1. La tariffa è dovuta da chi a qualsiasi titolo occupa o conduce locali o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualunque uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.
2. Per occupazione si intende la disponibilità anche solo materiale dei locali e delle aree.
3. La tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati e per le multiproprietà.
4. Gli occupanti o conduttori individuati al comma 1 sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico istituito per la gestione dei rifiuti urbani provvedendo al conferimento degli stessi nei contenitori più vicini o negli appositi centri di raccolta.
5. Nei locali adibiti a civile abitazione in cui sia svolta una attività economica e professionale, ancorché non rientrante nelle operazioni assoggettabili all'imposta sul valore aggiunto, il titolare ha l'obbligo di indicare la superficie destinata allo svolgimento di dette attività che, ai fini dell'applicazione della tariffa, costituisce una autonoma utenza non domestica cui è applicata la tariffa corrispondente alla specifica categoria di appartenenza dell'attività effettivamente svolta.

Articolo 6

Determinazione della tariffa

1. Sulla base del piano finanziario il comune, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio preventivo, determina le tariffe per le singole utenze, sia per la quota fissa sia per quella variabile. I parametri di riferimento sono fissati in base al metodo normalizzato di cui al DPR n. 158 del 1999. A norma del comma 17 dell'articolo 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, è fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. In caso di mancata adozione della tariffa nei termini di cui al comma 1, si intende prorogata la tariffa in vigore.
3. La tariffa è commisurata ad anno solare, ed è riscossa dal soggetto gestore nel rispetto di quanto disposto nella convenzione.

Articolo 7

Casi particolari di occupazione e conduzione

1. Per le parti comuni del condominio, la tariffa è dovuta da coloro che occupano o conducono dette parti in via esclusiva.
2. In caso di locali o aree scoperte in multiproprietà e di centri commerciali integrati, sia di uso comune sia in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori, la tariffa è assolta dal soggetto che gestisce i servizi comuni, salvo che non vi provvedano direttamente i singoli occupanti e conduttori, ai quali può comunque rivolgersi pro-quota il soggetto gestore.
3. Per i locali ammobiliati e relative pertinenze o accessori concessi in locazione, in uso o in comodato a soggetti non residenti e per periodi inferiori all'anno, la tariffa è dovuta dal proprietario dei locali per l'intero anno.
4. Per i locali e le relative aree, destinati ad attività ricettive alberghiere quali residence, affittacamere e simili, la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.
5. Per i locali di proprietà di enti, istituzioni e amministrazioni pubbliche, adibiti ad alloggi di servizio, la tariffa è dovuta dagli occupanti o conduttori, espressamente tenuti agli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 15, comma 1, per il periodo di effettiva assegnazione dell'alloggio, e dal proprietario dell'immobile per i rimanenti periodi a disposizione.

Articolo 8

Categorie di utenza

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso di fatto, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dalla normativa vigente di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158, tenuto conto delle specificità della realtà comunale.
3. La classificazione delle categorie è quella prevista nella Tabella A allegata al presente regolamento.
4. Per la definizione della classificazione in categorie di attività fanno riferimento, fatte salve le reali attività merceologiche svolte, quelle individuate dai codici attività IVA.

Articolo 9

Commisurazione delle superfici

1. La superficie da utilizzare per la determinazione della tariffa è misurata, per i fabbricati, sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso al metro quadrato se la frazione è rispettivamente superiore o uguale al mezzo metro quadrato e per difetto se è inferiore a detta misura.
2. Concorrono a formare l'anzidetta superficie per i locali tutti i vani che compongono l'immobile, e per le aree scoperte ad uso privato le superfici operative delle stesse.
3. Per le utenze non domestiche la tariffa è commisurata in relazione al tipo di uso cui i locali e le aree sono destinati.
4. Non si tiene conto delle superfici, o di parte delle medesime, dove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non dichiarati assimilati dal Comune.

Articolo 10

Esclusioni

1. Si considerano idonei a produrre rifiuti tutti i locali ed aree allacciati alle reti di erogazione dell'energia elettrica. Sono oggettivamente esclusi dalla tariffa, sia dalla parte fissa sia dalla parte variabile, i locali e le aree incapaci, per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, di produrre rifiuti se non in misura del tutto trascurabile.
2. Sono esclusi dal calcolo delle superfici, poiché incapaci di produrre rifiuti, per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, i seguenti locali ed aree:
 - a) adibiti ad impianti tecnologici (termoelettrici, elettrici, idraulici, ecc) di servizio a fabbricati ed aree, nonché utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, carbone e simili;
 - b) nei quali si effettua esclusivamente lo stoccaggio merci e/o materiali a fini di conservazione o deposito senza alcun intervento di lavorazione, imballaggio o altra attività che possa produrre rifiuti;
 - c) nei quali si effettuano esclusivamente attività sportive o ginniche limitatamente alle sole superfici adibite a tale uso;
 - d) locali delle case coloniche utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa agricola;
 - e) per condizioni obiettive di non utilizzabilità durante l'anno a causa di forza maggiore;
 - f) i locali e le relative pertinenze destinati all'esercizio della religione o del culto della Chiesa Cattolica, nonché delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato intese ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione;
 - g) nei quali, per specifiche caratteristiche di struttura e destinazione, si producono rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti;
 - h) per i quali non esiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti in regime di privativa comunale a causa di norme legislative o regolamentari ovvero di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile;
 - i) aree scoperte pertinenziali o accessorie di civile abitazione.

Articolo 11

Utenze domestiche

1. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a) domestiche residenti
 - b) domestiche non residenti.
2. Si considerano utenze domestiche residenti i locali occupati da parte di nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, come risulta dall'anagrafe del comune. Il numero dei componenti del nucleo familiare, ai fini della determinazione della tariffa e delle eventuali riduzioni e agevolazioni previste dal presente regolamento, è individuato nel numero dei soggetti conviventi, a prescindere dall'esistenza di vincoli di parentela o affinità, risultante dagli elenchi dell'anagrafe del comune, anche se intestatari di autonoma scheda anagrafica, salvo diversa composizione del nucleo familiare convivente risultante da sentenza, decreti, ordinanze, o altri atti emessi dalla magistratura. Nei casi di attività ricettive di tipo affittacamere, bed and breakfast e case e appartamenti per vacanze, gestite in forma non imprenditoriale ai sensi del Regolamento della Regione Lazio 24 ottobre 2008, n. 18, e successive modificazioni, ai fini della determinazione della tariffa, si considera un numero di occupanti pari alla somma del numero dei componenti il nucleo familiare come risultante dall'anagrafe del Comune e del numero massimo di posti letto autorizzato.
3. Salvo quanto stabilito dal comma 2, il numero dei componenti il nucleo familiare è diminuito, previa presentazione di idonea documentazione, delle persone che si trovino nelle seguenti condizioni:
 - a) persona ricoverata in casa di riposo;
 - b) persona detenuta in istituto penitenziario;
 - c) persona che abbia eletto domicilio, per motivi di lavoro o di studio, all'estero o in un altro comune ubicato al di fuori del territorio della regione Lazio, per un periodo superiore a sei mesi.

4. Si considerano utenze domestiche non residenti i locali tenuti a disposizione per i quali da certificazione anagrafica non risultano soggetti residenti ovvero per i quali, pur risultando soggetti residenti, lo stato di fatto dei locali sia non occupato per il sussistere delle condizioni di cui al comma 3.

Articolo 12 **Riduzioni tariffarie**

1. Per i locali e le aree scoperte è stabilita una riduzione del 50 per cento calcolata sulla quota fissa nel caso la loro distanza dal più vicino punto di raccolta indifferenziata sia superiore ai mille metri. Ove si tratti di strade private o di aree non aperte al pubblico transito ovvero non accessibili ai mezzi aziendali, quali aree di cantiere, strade non asfaltate, senza uscita, ecc., la distanza è calcolata con riferimento all'accesso più vicino al punto di raccolta.
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, non comporta esonero o riduzione della tariffa. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, la parte variabile della tariffa è ridotta di un dodicesimo per ogni mese di interruzione.
3. Per le utenze domestiche non residenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti pari a tre, salvo prova contraria sull'effettiva composizione del nucleo familiare. Per tali utenze è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione sulla parte variabile della tariffa pari al 50 per cento. Per usufruire della riduzione gli interessati presentano la dichiarazione originaria o di variazione, specificando l'ubicazione dell'abitazione di residenza.
4. Per le utenze non domestiche è prevista una riduzione del 50 per cento della parte variabile della tariffa per i locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, destinati ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità per l'esercizio dell'attività. Qualora l'occupazione da essa risultante sia inferiore a 105 giorni nell'arco dell'anno solare e comunque l'occupazione sia autorizzata per un periodo non superiore a due giorni nell'arco della medesima settimana, la riduzione di cui al periodo precedente è elevata al 60 per cento della parte variabile della tariffa. Per le utenze relative agli stabilimenti balneari la riduzione della parte variabile è calcolata nella misura del 71 per cento.
5. La tariffa è ridotta del 60 per cento sulla quota variabile se il servizio di raccolta sebbene istituito ed attivato nella zona di residenza o di dimora dell'immobile a disposizione, ovvero di esercizio dell'attività dell'utente, non risulta essere svolto oppure è effettuato in grave violazione del vigente contratto di servizio.
6. La riduzione per le motivazioni di cui al comma 1 è computata dal momento della richiesta che deve essere rinnovata ogni anno, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Le riduzioni di cui ai commi 2 e 5 hanno effetto per il periodo in cui si sono verificate le circostanze indicate. Le riduzioni di cui ai commi 3 e 4 sono computate dal momento della richiesta.
7. A partire dall'anno 2011 la tariffa è ridotta del 2,5% sulla quota fissa per i Consorzi Stradali obbligatori ex DLL 1° settembre 1918 n. 1446, per il solo servizio di spazzamento delle strade.
8. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili; nel caso di concorso si applica la riduzione più elevata.

Articolo 13 **Agevolazioni e coefficienti di riduzione**

1. Nella definizione della tariffa sono fissate le condizioni per l'accesso alle agevolazioni previste dall'articolo 49, comma 10, del d. lgs. n. 22 del 1997 e successive modificazioni, per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata.
2. L'agevolazione per le utenze domestiche è assicurata attraverso la ripartizione dei costi della tariffa fra utenze domestiche e utenze non domestiche. Tale ripartizione è definita nella delibera di determinazione della tariffa.
3. Le agevolazioni per il conferimento alla raccolta differenziata sono determinate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze. Tali risultati sono definiti in base alla quantità dei rifiuti conferiti alle raccolte differenziate, in

rapporto alla totalità dei rifiuti e alla qualità delle raccolte differenziate stesse. La quota dell'abbattimento applicato non può essere superiore all'80 per cento della parte variabile della tariffa ed è stabilita nella delibera di determinazione della tariffa. Tale abbattimento è accordato a consuntivo e comporta la compensazione all'atto dei successivi pagamenti. Ove si contabilizzino rilevanti risultati collettivi, l'amministrazione comunale può valutare il riconoscimento di benefici anche in termini di maggiore servizi resi alla zona (quartiere, isolato, strada, etc.) cui tali risultati sono attribuiti.

4. E' applicata un'agevolazione a favore delle utenze domestiche residenti che praticano il compostaggio domestico. A tal fine, le utenze domestiche devono essere dotate delle necessarie condizioni igienico-sanitarie previste dalle norme vigenti per l'espletamento di tale pratica. Per beneficiare dell'agevolazione, gli utenti che non abbiano praticato il compostaggio nell'anno precedente devono presentare al soggetto gestore, dal 1 ottobre ed entro il termine perentorio del 30 novembre, una apposita dichiarazione contenente l'impegno a praticare il compostaggio domestico in modo continuativo nel corso dell'anno successivo, in conformità alle modalità stabilite dalle norme vigenti. La dichiarazione contiene inoltre l'accettazione a consentire l'accesso presso l'abitazione da parte degli incaricati del soggetto gestore al fine di verificare la reale pratica del compostaggio. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme, per godere dell'agevolazione devono altresì ricorrere le seguenti condizioni: a) l'attività di compostaggio deve essere riconducibile a un'area a verde pertinenziale esclusiva della medesima utenza; b) l'attività di compostaggio deve essere praticata continuativamente per tutto il corso dell'anno solare per il quale si presenta l'istanza. Al fine dell'applicazione dell'agevolazione prevista per il compostaggio domestico, gli interessati sono tenuti a produrre al soggetto gestore, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'avvenuta pratica del compostaggio domestico per il periodo 1 gennaio-31 dicembre dell'anno precedente. Entro il medesimo termine, gli utenti che hanno effettuato la pratica del compostaggio nell'anno precedente possono dichiarare la rinuncia a praticare il compostaggio domestico per l'anno in corso. Al fine di verificare la sussistenza delle predette condizioni, il soggetto gestore può procedere a verifiche periodiche sull'effettiva e corretta pratica del compostaggio domestico da parte dell'utenza. In caso di verifica dell'insussistenza delle condizioni richieste per godere dell'agevolazione la tariffa indebitamente beneficiata è recuperata con applicazione del tasso di interesse nella misura e secondo le modalità previste dal vigente regolamento generale delle entrate.
5. Per le utenze non domestiche, ai sensi dell'articolo 49, comma 14, del d.lgs. n. 22 del 1997 e dell'articolo 7, comma 2, del DPR n. 158 del 1999, è applicato un coefficiente di riduzione della parte variabile della tariffa, proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato a recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tale coefficiente è definito nella delibera di determinazione della tariffa. A tal fine si stabilisce che: a) la riduzione, che comunque non potrà essere superiore all'80 per cento della quota variabile della tariffa, è calcolata sulla base della quantità di rifiuti assimilati effettivamente avviata al recupero; b) nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero e presi in considerazione per la determinazione della riduzione sono esclusi i rifiuti assimilati riciclabili conferiti al servizio pubblico. Al fine dell'applicazione del coefficiente di riduzione previsto per le utenze non domestiche, gli interessati sono tenuti a produrre al soggetto gestore, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 e successive modificazioni, attestante la quantità dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, nonché l'attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato al quale tali rifiuti sono stati conferiti e copia del registro di carico e scarico. Su richiesta del soggetto gestore, il produttore che ha beneficiato della riduzione deve presentare il modello unico di dichiarazione (M.U.D.), di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, per l'anno di riferimento o qualora non sussista l'obbligo della presentazione del suddetto modello unico di dichiarazione, idonea documentazione contabile attestante l'avvenuta stipula e operatività di un contratto di avvio al recupero. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta la compensazione all'atto dei successivi pagamenti. Ove si contabilizzino rilevanti risultati collettivi, l'amministrazione comunale può valutare il riconoscimento di benefici anche in termini di maggiori servizi resi alla zona (quartiere, isolato, strada, etc.) a cui tali risultati sono attribuiti.
6. Il coefficiente di riduzione di cui al comma 5 è applicato anche alle utenze domestiche per i rifiuti che il produttore comprova di aver avviato al recupero medesimo, unitamente alla dichiarazione, resa ai sensi del

DPR n. 445 del 2000 e successive modificazioni, attestante la quantità dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, da produrre al soggetto gestore entro il 31 gennaio di ciascun anno. Tale coefficiente è definito nella deliberazione della tariffa.

Art. 14

Agevolazioni

1. Il Comune assicura le agevolazioni nel pagamento totale della tariffa a coloro che occupano o conducono i locali a titolo di abitazione principale nel cui nucleo familiare convivente si riscontri il possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a) presenza di disoccupati di lunga durata o inoccupati di lunga durata o donne in reinserimento lavorativo ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, al 1° gennaio dell'anno di riferimento;
 - b) presenza, al 1° gennaio dell'anno di riferimento, di non occupati che, già fruitori della cassa integrazione guadagni o dell'indennità di mobilità, ai sensi delle vigenti leggi, abbiano perduto tali provvidenze nel corso dell'anno precedente;
 - c) presenza di soggetti in stato di non occupazione che, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento e da oltre sei mesi, usufruiscano di trattamenti di cassa integrazione guadagni o siano iscritti nella lista regionale di mobilità;
 - d) presenza di soggetti titolari di pensione o assegni che, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento della tariffa, abbiano compiuto il 60° anno di età;
 - e) presenza di uno o più figli minori;
 - f) presenza di una o più persone diversamente abili, con invalidità non inferiore al 75 per cento, o presenza di soggetti iscritti alle prime quattro categorie della tabella A allegata al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità, rilasciato dalle competenti strutture pubbliche;
 - g) presenza di soggetti portatori di gravi sindromi certificate da strutture sanitarie pubbliche che diano luogo ad obiettive gravi difficoltà nel lavoro e nella vita di relazione, ovvero soggetti in particolare stato di indigenza per i quali siano in corso prestazioni di assistenza da parte dei servizi sociali comunali.
2. In presenza di uno dei requisiti descritti al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 5 del presente regolamento possono presentare apposita domanda di esenzione. L'esenzione è applicabile ove sussistano le seguenti condizioni:
 - a) nessun componente il nucleo familiare convivente risulti proprietario, usufruttuario o titolare di un diritto di uso, di abitazione, di superficie o di enfiteusi, ovvero titolare di un contratto di comodato su immobili o quote di essi nel territorio nazionale il cui valore ai fini dell'ICI superi € 25.822,84 e che tale valore non sia superato sommando i valori imponibili di altri immobili o parte di essi posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare convivente;
 - b) non venga esercitata la sub-locazione di parte dell'abitazione oggetto della tariffa;
 - c) che il reddito complessivo annuo del nucleo familiare del richiedente, determinato in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare, non sia superiore a quello individuato nella Tabella B allegata al presente regolamento. Il reddito complessivo di ciascun componente del nucleo familiare è riferito all'anno d'imposta precedente quello di applicazione dell'esenzione ed è determinato come sommatoria dei redditi appartenenti alle singole categorie di reddito imponibile, al netto degli oneri deducibili e della deduzione per l'abitazione principale, ed inclusi gli eventuali redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
3. Al fine di ottenere la agevolazione in questione, il soggetto obbligato di cui all'articolo 5 del presente regolamento presenta agli uffici comunali, anche attraverso il soggetto gestore, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di spettanza dell'agevolazione, apposita autocertificazione a norma del DPR n. 445 del

2000, e successive modificazioni, da cui risultino i requisiti e le condizioni indicate rispettivamente ai commi 1 e 2, corredata, nei casi di cui alle lettere f) e g) del comma 1, dalle certificazioni rilasciate dalle competenti strutture pubbliche. L'autocertificazione contiene gli identificativi catastali dell'immobile occupato o condotto dal richiedente l'agevolazione. Tali adempimenti possono essere svolti attraverso l'assistenza di un centro abilitato mediante apposita convenzione dal Comune di Roma. Ai fini dell'applicazione della lettera a) del comma 1 non sono considerati disoccupati di lunga durata, inoccupati di lunga durata, donne in reinserimento lavorativo, i soggetti che percepiscono redditi da lavoro di qualunque genere anche ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, di attuazione della legge delega 14 febbraio 2003, n. 30, e che ricevono compensi a qualunque titolo erogati anche se esenti da imposte di ammontare superiore ad euro 2.840,51 nell'anno precedente l'anno di riferimento per la richiesta di esenzione.

4. L'agevolazione ha effetto per il solo anno in cui è stata presentata la relativa richiesta, ad eccezione dei soggetti di cui ai punti d), e) ed f) del comma 1, per i quali la stessa costituisce presupposto per l'esenzione anche per gli anni successivi, fatto salvo l'obbligo di dichiarare la cessazione delle condizioni che consentono l'esenzione.
5. La tariffa per le scuole di ogni ordine e grado è agevolata a carico del Comune nella misura del 66,7 % del dovuto; tale agevolazione si applica anche alle scuole private e paritarie, anche inserite in strutture che compiono altra opera, come per esempio gli istituti religiosi, per la superficie dedicata alle attività didattiche.
6. Dal 1° gennaio 2008, per la tariffa dovuta dalle scuole di cui all'articolo 33bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, il Ministero della pubblica istruzione provvede a corrispondere direttamente al comune un contributo forfetario per lo svolgimento del servizio. Le eventuali differenze tra il contributo trasferito e la tariffa dovuta dai soggetti su indicati rimangono a carico del Comune.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2007 è inoltre istituita un'agevolazione parziale, pari ad euro 90,00 nel pagamento della tariffa agli utenti che occupano o conducono l'immobile a titolo di abitazione principale (superficie abitativa e sue pertinenze limitatamente ad un box o posto auto e ad una cantina o soffitta) e non ricadono nelle condizioni di esenzione di cui ai precedenti commi da 1 a 4, a seconda del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni e disposizioni attuative, sulla base dei seguenti criteri e condizioni:
 - a) valore dell'ISEE non superiore all'importo di euro 8.026,00 al netto delle detrazioni indicate al comma 8;
 - b) nessuno dei soggetti componenti il nucleo familiare del richiedente sia possessore di altri immobili o quote di essi di valore imponibile, ai fini dell'imposta I.C.I., complessivamente superiore ad euro 25.822,84 e che tale valore non sia superato sommando i valori imponibili di altri immobili o parte di essi posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare;
 - c) per nucleo familiare si intende quello determinato ai sensi del citato decreto legislativo n. 109 del 1998 e successive modificazioni e disposizioni attuative, ad eccezione di quanto riportato alla lettera d);
 - d) i nuclei familiari composti da sole persone di età non superiore a 31 anni compiuti al 1° gennaio dell'anno di riferimento della tariffa oggetto di richiesta di agevolazione, in assenza di figli a carico conviventi o comunque compresi nel nucleo familiare, si considerano autonomi ai fini dell'applicazione del beneficio in questione al verificarsi di ambedue le seguenti condizioni: 1) il richiedente l'agevolazione abbia stabilito la propria residenza fuori dal proprio nucleo familiare d'origine da almeno un anno alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento; 2) almeno uno dei componenti del nucleo abbia conseguito un reddito complessivo non inferiore a 3.500,00 euro per l'anno d'imposta precedente, comprensivo di eventuali corrispettivi derivanti da borse di studio universitarie, contributi allo studio superiore e dottorati di ricerca. In assenza di una o ambedue tali condizioni, il nucleo familiare di riferimento da considerare per il calcolo dell'ISEE è quello della famiglia di origine.
8. Dal valore dell'ISEE calcolato secondo i criteri di cui al comma 7 sono detratti i seguenti importi per tipologia di nucleo familiare, divisi per il parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare utilizzato per il calcolo dell'ISEE medesimo, desunto dalla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 allegata al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109: a) euro 2.000,00 nel caso di nuclei familiari che occupano l'abitazione oggetto dell'agevolazione in qualità di affittuari, a condizione che il valore annuo dell'affitto sia non inferiore a euro

- 7.000 e ciò risulti da contratto di locazione regolarmente registrato; b) euro 1.000,00, nel caso di nuclei familiari composti da soli anziani di età non inferiore a 60 anni compiuti al 1° gennaio dell'anno oggetto della richiesta di agevolazione, oltre ad eventuali familiari esclusivamente a loro carico; c) euro 1.000,00 nel caso di nuclei familiari composti da un solo genitore con figli a carico; d) euro 1.000,00 nel caso di nuclei familiari composti da soli giovani di età non superiore a 31 anni compiuti al 1° gennaio dell'anno oggetto della richiesta di agevolazione, oltre ad eventuali familiari esclusivamente a loro carico. Le detrazioni indicate al presente comma sono tra loro cumulabili.
9. I parametri della scala di equivalenza da utilizzare quali divisori degli importi di cui al comma 8 sono i seguenti: un componente, parametro 1,00; 2 componenti, parametro 1,57; 3 componenti, parametro 2,04; 4 componenti, parametro 2,46; 5 e più componenti, parametro 2,85. Maggiorazioni: 0,35 per ogni ulteriore componente; 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore; 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%; 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.
10. Per poter beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 7, il richiedente presenta agli uffici comunali, anche per il tramite del gestore della tariffa, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di spettanza dell'agevolazione, la dichiarazione sostitutiva unica dell'ISEE conforme ai criteri sopra indicati e redatta secondo il disposto dell'articolo 2 del citato d. lgs. n. 109 del 1998, unitamente alla denuncia di cui all'articolo 15, redatta su apposito modulo messo gratuitamente a disposizione dal gestore della tariffa, del possesso degli ulteriori requisiti di cui al comma 7 e le eventuali condizioni di applicazione delle detrazioni di cui al comma 8. La dichiarazione sostitutiva unica e la denuncia a corredo della richiesta di agevolazione possono essere presentate anche attraverso centri di assistenza abilitati e convenzionati con il Comune di Roma.
11. Per il riconoscimento delle forme di agevolazione e per l'applicazione dei coefficienti di riduzione tariffaria, fermo restando il rispetto delle condizioni previste, rispettivamente, dal presente articolo e dall'articolo 13, è ritenuta condizione essenziale l'assenza di debiti concernenti la tariffa rifiuti maturati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione.
12. Ulteriori forme di agevolazioni, legate a forme di partecipazione pubblico/privata nella pulizia di strade e/o piazze, sulla base di progetti presentati da attività commerciali in forma associata verranno determinate, previa approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione Comunale, con successiva deliberazione di Consiglio Comunale.
13. A partire dal 1° gennaio 2011 il Comune di Roma assicura l'esenzione totale della tariffa per le abitazioni ad uso residenzialità sociale, per diversamente abili e minori, in convenzione con il Comune, gestiti dalle Onlus di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1996 n. 460 e delle IPAB.

Articolo 15

Dichiarazioni

1. I soggetti di cui all'articolo 5, o loro incaricati muniti di apposita delega, presentano al soggetto gestore del servizio apposita dichiarazione di occupazione originaria o di variazione dei locali e delle aree costituenti presupposto di applicazione della tariffa, entro 90 giorni dall'avvenuta occupazione o dalla variazione, qualora non vi abbiano già provveduto ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), e comunque contestualmente ad ogni denuncia di variazione anagrafica.
2. Nei casi di fallimento il curatore, entro novanta giorni dalla data della nomina, presenta al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura e provvede, altresì, al versamento della tariffa dovuta per gli importi maturati sino al periodo di durata della procedura fallimentare.
3. Si considera soggetto tenuto al pagamento della tariffa, per le utenze domestiche, l'intestatario della scheda famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione di utilizzo del servizio ovvero abbia sottoscritto denuncia di iscrizione ai fini TARSU; il titolare dell'attività ovvero il legale rappresentante per le utenze non domestiche.
4. La dichiarazione ha effetto dalla data di inizio occupazione o variazione ed è efficace anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari all'applicazione della tariffa.
5. Per le utenze domestiche la dichiarazione contiene:
 - a) le generalità, il codice fiscale e la residenza del dichiarante, nonché le generalità ed il numero effettivo degli occupanti i locali;
 - b) la data di inizio occupazione o conduzione;
 - c) la data di presentazione della dichiarazione;

- d) l'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree e loro ripartizione interna nonché l'indicazione dei dati catastali relativi a: sezione (eventuale), foglio, particella e subalterno (eventuale);
 - e) la firma del dichiarante.
6. Per le utenze non domestiche la dichiarazione contiene:
- a) la denominazione ed il relativo scopo sociale o istituzionale del soggetto occupante o conduttore, nonché la sede principale, legale ed ogni unità locale a disposizione;
 - b) le generalità del legale rappresentante, il codice fiscale, la residenza;
 - c) l'indicazione della categoria di appartenenza secondo la tabella delle categorie di cui alla Tabella A allegata al presente regolamento;
 - d) l'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree e loro ripartizione interna nonché l'indicazione dei dati catastali relativi a: sezione (eventuale), foglio, particella e subalterno (eventuale);
 - e) la data di inizio occupazione o conduzione;
 - f) la data di presentazione della dichiarazione;
 - g) la firma leggibile del legale rappresentante.

Articolo 16

Modalità di presentazione della dichiarazione

1. Il soggetto gestore predispone appositi modelli di dichiarazione messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. All'atto della presentazione della dichiarazione è rilasciata apposita ricevuta. Per le dichiarazioni inoltrate per posta, corredate da una fotocopia leggibile del documento di identità del dichiarante, fa fede il timbro postale di spedizione. Per quelle inviate a mezzo fax, corredate da una fotocopia leggibile del documento di identità del dichiarante, il rapporto di ricevimento.
3. La dichiarazione può essere presentata anche contestualmente alla stipulazione di altri contratti d'utenza.
4. È fatto obbligo agli Uffici dell'anagrafe comunale di comunicare al soggetto gestore della tariffa, con cadenza quadrimestrale, le iscrizioni relative alla nascita, decesso, variazione di residenza o domicilio, ecc.

Articolo 17

Dichiarazione di cessazione

1. I soggetti di cui all'articolo 5, o loro incaricati muniti di apposita delega, presentano la dichiarazione di cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro 90 giorni dall'evento.
2. La cessazione può essere accertata d'ufficio dal soggetto gestore qualora siano in suo possesso dati certi e incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio quali cessazione della somministrazione di energia elettrica, subentri, decessi, dichiarazione di fallimento, ecc.
3. La dichiarazione di cessazione contiene:
 - a) le generalità del soggetto obbligato;
 - b) la data di cessazione dell'occupazione o della conduzione;
 - c) l'ubicazione dei locali od aree e la loro destinazione d'uso;
 - d) il cognome e nome dell'eventuale subentrante;
 - e) la data di presentazione della dichiarazione;
 - f) il motivo della cessazione;
 - g) la firma del dichiarante.
4. Se la dichiarazione di cessazione è presentata tardivamente si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto tariffario per periodi precedenti e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 21. A tal fine, in via esemplificativa, può essere prodotto uno dei seguenti documenti:
 - a) disdetta del contratto di locazione;
 - b) bolletta recante dicitura "ultimo consumo" energia elettrica;
 - c) provvedimento di esecuzione di sfratto;

- d) atto di compravendita;
- e) dichiarazione di cessazione attività agli uffici fiscali.

Articolo 18

Rimborsi

1. La cessazione o la variazione degli elementi imponibili che comportano una diminuzione della tariffa, danno diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale si è potuto accertare che sia cessata l'occupazione o la conduzione.
2. I soggetti di cui all'articolo 5 possono richiedere al gestore del servizio il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento, ovvero entro il termine di prescrizione disposto dalla legge, a decorrere dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Nei casi di errore del gestore del servizio che incide sull'entità della tariffa l'utente ha diritto al rimborso entro novanta giorni dalla presentazione della istanza.

Articolo 19

Attività di controllo

1. Il gestore del servizio esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della tariffa. A tal fine, nel rispetto delle disposizioni recate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, può:
 - a) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria;
 - b) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private o altra documentazione utile;
 - c) richiedere copia della planimetria catastale, o planimetria sviluppata da tecnico abilitato, dei locali ed aree con l'indicazione del loro utilizzo;
 - d) verificare direttamente le superfici con sopralluogo ai locali ed aree, effettuato da personale preposto ed autorizzato, previa accettazione dell'utenza e/o nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente;
 - e) accedere alle banche dati in possesso del comune, nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni, nei limiti e nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
2. Il soggetto gestore, esperite con esito negativo le procedure di cui al comma 1, può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'articolo 2729 del codice civile.
3. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di occupazione, il soggetto gestore determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione in base ad elementi precisi e concordanti. La superficie da utilizzare ai fini della determinazione della tariffa per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria non può in nessun caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale.
4. Il soggetto gestore procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del

procedimento, dell'organo o autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato per la gestione della tariffa.

6. Il soggetto gestore, nel caso di emissione di atti o di iscrizioni a ruolo che risultassero, in base ad ulteriori accertamenti o alla produzione di documenti, parzialmente o totalmente errati, provvede alla loro rettifica o annullamento entro 90 giorni dall'istanza di parte o dal momento in cui l'errore risulta comprovato.

Articolo 20

Riscossione

1. La riscossione della tariffa è effettuata attraverso l'emissione degli avvisi di pagamento e l'ammontare della tariffa è suddiviso in almeno due rate. La tariffa è dovuta entro il termine di scadenza indicato sugli avvisi il quale non può essere inferiore a sessanta giorni decorrenti dalla data di emissione dei medesimi. L'ammontare della tariffa può essere incluso in un avviso unico comprendente anche importi dovuti per altri servizi effettuati dal soggetto gestore medesimo.
2. Per casi specifici di temporanea situazione di obiettiva difficoltà ad adempiere, è possibile procedere a rateizzazioni dell'importo della tariffa da versare, nel rispetto delle garanzie di solvibilità patrimoniali.
3. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, possono essere conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.
4. Il soggetto gestore della tariffa provvede alla riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo secondo le disposizioni di cui al DPR 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; per le somme dovute sulla base della dichiarazione, non pagate alle scadenze prescritte, il cui termine per provvedere al pagamento sia stato comunicato mediante atto notificato, il soggetto gestore provvedere direttamente alla formazione del ruolo.

Articolo 21

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate dal funzionario responsabile della tariffa di cui all'articolo 22, secondo i principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omessa dichiarazione di cui all'articolo 15 si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento su ogni importo maturato. Per la dichiarazione tardiva, presentata oltre il termine di cui all'articolo 15, comma 1, si applica la sanzione per omessa dichiarazione su ogni importo maturato fino alla data di effettiva presentazione della stessa.
3. Per l'infedele dichiarazione di cui all'articolo 15 si applica la sanzione dal 50 al 100 per cento su ogni importo maturato, mentre per le dichiarazioni integrative si applica la sanzione prevista per l'infedele dichiarazione computata fino alla data di presentazione della medesima.
4. Le sanzioni irrogate in seguito alla notifica dell'avviso di cui all'articolo 19, comma 5, sono ridotte del 75 per cento in caso di definizione agevolata e adesione all'accertamento entro 60 giorni dalla notifica del medesimo.
5. Per la mancata comunicazione del venir meno delle condizioni che avevano determinato il riconoscimento delle riduzioni o dell'esenzione, è applicata una sanzione dal 50 al 100 per cento della riduzione applicata o dell'importo della tariffa esentata.
6. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti richiesti, è soggetto a sanzione pari al trenta per cento di ogni importo non versato o tardivamente versato.
7. In caso di omessa, infedele, o tardiva dichiarazione, nonché per i casi di omesso o parziale versamento, gli interessi legali sono dovuti secondo la misura e le modalità stabilite dal vigente regolamento generale delle entrate.

Articolo 22

Istituti deflativi del contenzioso

1. Si applicano alla tariffa le disposizioni contenute nel vigente Regolamento per la definizione dei tributi locali mediante il procedimento di accertamento con adesione, nonché quelle contenute nel vigente Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio del ravvedimento operoso in materia di tributi locali.

Articolo 23

Funzionario responsabile

1. Il soggetto gestore nomina un funzionario responsabile cui sono conferiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tariffa; il predetto responsabile in particolare sottoscrive gli avvisi ed appone il visto di esecutorietà sui ruoli.

Articolo 24

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Allegati al regolamento:

Tabella A

CATEGORIE UTENZE TARIFFA RIFIUTI

UTENZE DOMESTICHE	
Categorie Tariffa	Componenti nucleo familiare
1	1
1	2
1	3
1	4
1	5
1	6 o più
UTENZE NON DOMESTICHE	
Categorie Tariffa	Descrizione
2	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, comunità religiose.
3	Cinematografi, teatri, sale da concerto e conferenza, giostr permanenti e simili, (esclusi dal computo della superficie imponibile i percorsi destinati ad uscite di sicurezza).
4	Autorimesse, stazioni ferroviarie, avlorimesse e simili (esclusi dal computo della superficie imponibile i percorsi destinati ad uscite di sicurezza in misura non superiore al 30% della superficie disponibile) e magazzini senza vendita.
5	Campeggi (piazzole, servizi igienici ed uffici connessi, eventuali attività commerciali saranno calcolate ai fini della tariffa nelle rispettive categorie), distributori di carburante (superfici coperte, pensiline e/o aree immediatamente adiacenti agli erogatori), impianti sportivi, superfici d'acqua destinate ad ormeggio.
6	Stabilimenti balneari (superficie estesa all'arenile in concessione nel limite del 35%, esercizi commerciali con licenza autonoma sono calcolati ai fini della tariffa nelle rispettive categorie).
7	Esposizioni e/o vendita mobili, arredo bagno, autoveicoli e natanti, viva.
8	Alberghi (i ristoranti sono inseriti nella categoria 20, le sale conferenza sono inserite nella categoria 3).
9	Case di cura e riposo, ospedali, grandi comunità (caserme, istituti di prevenzione, collegi e simili).
10	Uffici, agenzie, studi professionali.
11	Banche ed istituti di credito.
12	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli.
13	Edicole, farmacie, tabacchi, plurilicenze.
14	Negozi particolari: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato.
15	Banchi e box di mercato di vendita di beni durevoli.
16	Attività artigianali tipo: parrucchiere, barbiere, estetista.
17	Attività artigianali tipo: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista, tintoria, lavanderia, legatoria, riparazioni calzature, radiotecnica, odontotecnica, etc..
18	Attività industriali con capannoni di produzione.
19	Attività artigianali di produzione di beni specifici.
20	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub/mense, birrerie, hamburgerie.
21	Bar, caffè, pasticcerie.
22	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari (con esclusione dei locali adibiti alla lavorazione di pane ed altri generi alimentari che sono inseriti nella categoria 19)
23	Ortofrutta, pesce, fiori e piante, pizza al taglio e rosticceria da asporto.
24	Ipermercati di generi misti / plurilicenza alimentari e/o miste
25	Banchi e box mercato di vendita di generi alimentari.
26	Discoteche, night club.

Tabella B**Limiti di reddito familiare per l'applicazione dell'esenzione**

Numero componenti nucleo familiare	Limiti ordinari	Famiglia con disabile
	Euro	Euro
1 componente	12.115,00	21.805,00
2 componenti	12.250,00	21.960,00
3 componenti	15.917,00	25.467,20
4 componenti	22.406,00	35.849,60
5 componenti	25.959,00	41.534,40
6 componenti	29.146,00	41.534,40
più di 6 componenti	+€ 3.188,00 per ogni ulteriore componente	41.534,40

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 30 voti favorevoli e 8 contrari.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Aiuti, Alzetta, Angelini, Aurigemma, Berruti, Bianconi, Cantiani, Casciani, Cassone, Ciardi, Cirinnà, Cochi, De Luca A., De Micheli, De Priamo, Di Cosimo, Fioretti, Gasperini, Gazzellone, Gramazio, Marroni, Masino, Mollicone, Naccari, Onorato, Orsi, Parsi, Pelonzi, Pomarici, Quadrana, Rocca, Santori, Siclari, Stampete, Todini, Torre, Tredicine e Visconti.

La presente deliberazione assume il n. 56.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
M. POMARICI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. SCIORILLI

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta
dell' **1/2 luglio 2010**.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....